

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro VI - Della tutela dei diritti

Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale

Art. 2797 Forme della vendita

Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita [c.c. [1211](#), [2756](#), [2761](#)] . L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno [c.p.c. [502](#)] .

Se entro cinque giorni dall'intimazione [c.c. [2964](#)] non è proposta opposizione, o se questa è rigettata, il creditore può far vendere la cosa al pubblico incanto [c.p.c. [534](#)] , o, se la cosa ha un prezzo di mercato [c.c. [1474](#)] , anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti [c.c. [1515](#)] . Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l'opposizione è determinato a norma dell'articolo [166](#) del codice di procedura civile.

Il giudice, sull'opposizione del costituente, può limitare la vendita a quella tra più cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito [c.c. [2795](#)] .

Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse [c.c. [2744](#)] .